

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2020, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n.027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n.027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

art.1 sostituzione dell'articolo 6 del DPRReg 27/2017

art.2 modifiche dell'articolo 10 bis nel DPRReg 27/2017

art.3 modifica dell'articolo 15 del DPRReg 27/2017

art.4 sostituzione dell'articolo 16 del DPRReg 27/2017

art.5 modifica dell'articolo 17 del DPRReg 27/2017

art.6 norma transitoria

art.7 entrata in vigore

art.1 sostituzione dell'articolo 6 nel DPRReg 27/2017

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)) è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.
3. Le domande di finanziamento, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.
4. E' previsto l'accesso solamente tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato" (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online).
5. Le domande di finanziamento previste al comma 3 sono bollate nei termini di legge, i richiedenti devono aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo, tramite acquisto della marca da bollo o versamento con modello F23, da conservare presso i propri uffici per eventuali controlli e sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento;
 - b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione;
 - c) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione.
6. Le domande compilate con il sistema informatizzato contengono la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e l'indicazione se nell'ambito dell'evento, proposto, sono previste o meno attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà

indicare gli estremi della relativa norma di esenzione e, nel caso si tratti di soggetti di cui all'articolo 104 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore), il numero d'iscrizione nel relativo registro.

7. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti (RNA), alle imprese e agli altri soggetti che svolgono attività commerciale non viene richiesta la relativa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Le ulteriori dichiarazioni necessarie alle verifiche del massimale relativo agli aiuti de minimis, potranno essere richieste solo nella successiva fase di accettazione del contributo.

8. Le domande sono presentate per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.

9. In particolare, costituiscono causa di esclusione:

a) la presentazione della domanda oltre il termine del bando;

b) la mancata sottoscrizione della domanda;

c) le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;

d) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi dal Bando;

e) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.>>

art.2 modifiche dell'articolo 10 bis nel DPRReg 27/2017

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27/Pres., le parole << il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG >> sono sostituite dalle seguenti: << le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it), >>.

art.3 modifica dell'articolo 15 del DPRReg 27/2017

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

<< 4 bis. Qualora il rendiconto relativo all'iniziativa o manifestazione realizzata ammessa a contributo sia in avanzo, il contributo viene rideterminato fino al limite della spesa che resta a carico del beneficiario e comunque fino al limite dell'avanzo stesso.>>.

art.4 sostituzione dell'articolo 16 del DPRReg 27/2017

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art.16

(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente in via telematica con accesso tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato" (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online).

2. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale si chiede il contributo;

- b) le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;
 - c) tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000, così come richiamato dall'articolo 8.
3. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.>>

art.5 modifica dell'articolo 17 del DPReg 27/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, dopo la lettera c) è inserita la lettera << c bis) qualora la documentazione a rendiconto non venga trasmessa entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data fissata nel decreto di concessione, salvo la richiesta di proroga prevista dall'articolo 15 comma 2 ;>>.

art.6 norma transitoria

1.A valere sui Bandi approvati in data anteriore al 31 ottobre 2020 la rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quella previste al comma 1.

art.7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.